

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - BENAZZO PAOLO

Seduta del 03/11/2020

FATTO

Parte ricorrente afferma:

- di essere titolare di tre BFP (due serie Q e uno serie Q/P) che l'intermediario non ha correttamente liquidato, in particolare per il periodo 21°-30° anno;
- di avere già esperito con successo un precedente ricorso per un buono analogo.

Il cliente chiede la liquidazione corretta dovuta in base a quanto riportato sugli stessi buoni, con riferimento al periodo tra il 20° e 30° anno.

L'intermediario, in sede di controdeduzioni, afferma quanto segue.

In via preliminare:

1) Incompetenza *ratione temporis*

- la controversia ha ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione anche di un buono della serie "Q/P", emesso nell'anno 1987;
- il ricorso proposto è pertanto irricevibile, in quanto relativo a fatti non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza temporale ABF, il quale è competente su controversie relative a operazioni o comportamenti verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009;
- è orientamento condiviso dei Collegi ABF quello secondo cui *"in caso di controversie aventi ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo al petitum, onde verificare se esso sia fondato su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza*

temporale), ovvero su contestazioni attinenti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009 (sussistendo allora la competenza dell'ABF)";

- ciò premesso, con sentenza n. 3963/2019 la Cassazione a SS.UU. ha ritenuto che il meccanismo di eterointegrazione dei tassi dei Buoni Fruttiferi Postali trovi il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto";
- da ciò discende dunque l'incompetenza *ratione temporis* dell'ABF.

2) Incompetenza per materia

- i buoni fruttiferi postali sono mezzi di raccolta del risparmio postale, effettuata dall'emittente per conto della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e la materia è interamente disciplinata da norme di carattere speciale;
- le disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari - alla sezione I, paragrafo 4 - prevedono che all'ABF possano essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari;
- sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U.B., ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D.lgs. 58/1998, secondo cui le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B. non si applicano, tra l'altro, al collocamento di prodotti finanziari;
- i buoni postali fruttiferi, e i prodotti di raccolta del risparmio postale in genere, sono prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario;
- da ciò consegue che le controversie in materia di buoni postali fruttiferi, come anche di libretti di risparmio postale, non rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo dell'ABF;
- né varrebbe, in contrario, far riferimento al fatto che la Delibera del CICR 275/2008 abbia ricompreso l'emittente tra gli intermediari, in relazione all'attività di bancoposta, attività tra le quali pacificamente non rientra il collocamento dei buoni postali fruttiferi.

Nel merito:

- ciascun buono in controversia appartiene a tutti gli effetti alla serie ordinaria "Q", istituita con il D.M. 13.06.1986, pubblicato sulla G.U. n.148 del 28/06/1986;
- detto decreto indica i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e con interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%);
- il rendimento è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno;
- i buoni in controversia sono stati emessi sui moduli della precedente serie P, apponendo sulla parte anteriore un timbro con la serie Q/P e sulla parte posteriore un altro timbro recante la serie Q/P e la stampigliatura della misura degli interessi previsti per la nuova serie;
- in applicazione del disposto dell'art. 5 del DM, era necessario apporre il timbro contenente la sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per il buono in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15% previsto dalla precedente serie P);
- un regime differenziato fra i due periodi non trova alcuna giustificazione poiché l'avvenuta apposizione dei timbri prescritti – pur in assenza di un'espressa deroga al regime di interessi previsto per il periodo successivo al ventesimo anno – appare

pienamente idonea a qualificare il buono sottoscritto dall'appellante come appartenente alla nuova serie "Q" e, dunque, integralmente assoggettabile al relativo regime (cfr. ex multis Corte di Appello di Milano, sent. 5025 del 16.12.2019);

- la sentenza della Corte di Cassazione a SS UU n. 13979/2007 riguarda un caso del tutto differente rispetto a quello in controversia (buoni emessi su moduli di serie non più in vigore e senza indicazioni relative alla nuova serie e ai nuovi rendimenti) e comunque esclude espressamente che possa farsi riferimento al legittimo affidamento nel caso in cui sul buono sia presente una stampigliatura con l'indicazione di una sigla e di condizioni diverse;

- non è invocabile il principio dell'affidamento incolpevole poiché, in ragione del tenore letterale dei moduli sottoscritti e della pubblicità legale del predetto D.M. (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), il cliente si sarebbe dovuto avvedere, usando l'ordinaria diligenza, che il titolo acquistato apparteneva alla serie Q/P, con conseguente applicazione dei relativi rendimenti fino alla scadenza (cfr. Cass. SS.UU. 3963/2019);

L'intermediario chiede che, in via preliminare, il Collegio dichiari l'inammissibilità del ricorso *ratione materiae* e *ratione temporis* e, nel merito, che il Collegio rigetti il ricorso.

Con le repliche, il cliente precisa che:

- con riferimento al BFP ***106 della serie Q/P, si è sempre ritenuto come dovuto il rendimento specificato sul retro e, in particolare: per il periodo 1-20 il rendimento di cui al timbro; per il periodo 21-30 il rendimento specificato sul titolo originario; i conteggi sono stati sviluppati con una aliquota fiscale del 6,25%;

- per i BFP nn. ***184 e ***185 della serie Q, l'intermediario applica un rendimento del 12% per il periodo 21-30 che, tuttavia, non risulta sul titolo;

- l'eccezione di incompetenza temporale è infondata in quanto non si contestano vizi o circostanze riferite al momento della sottoscrizione, bensì al rendimento;

- l'eccezione di incompetenza per materia è parimenti infondata in quanto l'ABF si è già pronunciato sulla materia.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio riguarda il diritto del cliente a vedersi rimborsati BFP della serie Q e Q/P in relazione al periodo 21°-30° anno.

Preliminarmente occorre considerare le eccezioni preliminari sollevate dall'intermediario resistente a) per incompetenza dell'ABF *ratione temporis*, avuto riguardo alla data di sottoscrizione del BFP serie Q/P (1987) e b) per incompetenza dello stesso ABF per materia, dato che i buoni postali sono oggetto della disciplina speciale di Cassa Depositi e Prestiti, non trovando applicazione i medesimi la normativa di cui al Titolo VI, capo I, TUB. Orbene, le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla resistente sono infondate e non meritano accoglimento.

Quanto alla prima, si deve osservare che le Disposizioni della Banca d'Italia (sez. I, § 4) stabiliscono che «non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009».

È vero che il BPF di cui si tratta è stato emesso in data ben anteriore (1987), ma il ricorrente non fonda la propria domanda su un vizio genetico del rapporto e nemmeno lamenta un evento che lo avrebbe tratto in inganno; sostiene, invece, che in sede di liquidazione gli sia stato corrisposto un importo minore a quello dovuto e riportato sullo stesso buono. La materia del contendere attiene quindi agli effetti finali del rapporto.

A ciò consegue che, al fine di stabilire se la controversia possa essere sottoposta a questo Arbitro, deve farsi riferimento non già alla data di emissione, bensì alla data di scadenza

del BFP di cui si tratta, la quale è posteriore al 1° gennaio 2009 (i.e. 2017), con conseguente rigetto dell'eccezione.

Quanto alla seconda eccezione, si deve rilevare che, come questo Arbitro ha già avuto più volte occasione di affermare, possono essere a esso sottoposte le controversie aventi a oggetto l'incasso di BFP (v. decisioni A.B.F., Collegio di Roma, n. 1572 del 2013, n. 226 del 2013 e n. 1846 del 2011; decisioni A.B.F., Collegio di Milano, n. 38 del 2012 e n. 315 del 2011).

A tale proposito, si deve premettere che, ai sensi dell'art. 1 (Definizioni), 1° comma, lett. c), della delibera C.I.C.R. 29 luglio 2008, n. 275, «*Poste Italiane S.p.a. in relazione all'attività di bancoposta*» rientra tra gli intermediari che aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'art. 128-bis TUB.

Le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari della Banca d'Italia (sez. I, § 3, e sez. II), hanno specificamente ribadito che «*Poste Italiane S.p.a. in relazione all'attività di bancoposta*» rientra tra gli intermediari che sono tenuti ad aderire a questo Arbitro e a uniformarsi a quanto previsto dalla suddetta delibera del C.I.C.R. La «*raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa Depositi e Prestiti*» è espressamente qualificata come «*risparmio postale*» dall'art. 1 (Definizioni), lett. h), del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta) e, secondo quanto prevede l'art. 2, 1° comma, lett. b), del medesimo D.P.R., essa rientra nell'attività di bancoposta che è svolta da Poste Italiane S.p.A. Dopo aver stabilito in termini generali che «*nell'ambito delle attività di cui al 1° comma, Poste è equiparata alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione delle norme del testo unico bancario e del testo unico della finanza richiamate al 3° e al 4° comma, nonché della legge 10 ottobre 1990, n. 287*» (art. 2, 5° comma), il già menzionato D.P.R. n. 144 del 2001 ha poi chiarito che: «*il risparmio postale è disciplinato dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel 4° comma, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili*» (art. 2, 6° comma).

Ai suddetti dati normativi consegue che la raccolta del risparmio postale mediante BFP, effettuata da Poste Italiane S.p.A. per conto della Cassa Depositi e Prestiti, rientra nell'attività di bancoposta ed è assoggettata alle disposizioni del TUB, sia pure nei limiti in cui esse sono compatibili con la sua specifica natura.

Pertanto, il ricorso di cui si tratta può essere deciso nel merito.

A tal riguardo, si osserva che la controversia riguarda tre BFP emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986, ovverosia:

- due BFP emessi il 27/11/1989, serie Q;
- un BFP emesso il 16/1/1987, serie Q/P. Con riferimento a tale titolo, mentre sul fronte è leggibile l'apposizione del timbro modificativo della serie di appartenenza da P a Q/P, sul retro è apposto il timbro attestante la modifica in via normativa dei rendimenti sino al 20° anno riferiti alla serie Q/P.

Ciò posto, con riguardo alla domanda di liquidazione dei rendimenti dal 21° al 30° anno relativamente al buono della serie Q/P, il Collegio non può che richiamarsi alla recente decisione del Collegio di Coordinamento del 3.4.2020, che ha formulato, per quanto qui rileva, il seguente principio di diritto: «*(...) Da quest'angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di*

imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020) (...) In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta (...).

Con il che, posto che, nel caso in esame, nel buono non v'è nessuna indicazione – ulteriore rispetto alla dicitura in calce alla tabella stampata a tergo – con riguardo al periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, in assenza di modifica dei rendimenti si deve applicare quanto testualmente ivi previsto, in quanto risulta essersi ingenerato nel ricorrente l'affidamento all'applicabilità delle condizioni che originariamente erano previste dietro al titolo.

Di conseguenza, il Collegio dispone che l'intermediario provveda al rimborso del suddetto titolo relativamente al periodo su indicato applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso, al netto delle ritenute fiscali.

Con riguardo, invece, ai due buoni della serie Q, va rilevato che buoni appartenenti a detta serie solitamente non presentano nessun timbro che aggiorna i tassi in quanto la stampigliatura sul retro presenta già i saggi aggiornati.

Pertanto, il Collegio non può che disporsi in linea con l'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento nella decisione sopra riportata, secondo cui *“può senz'altro essere accolta l'eccezione dell'intermediario che abbia offerto (o abbia liquidato) un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5% e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto, dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari non emerge la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest'ultimo lasso temporale, con l'ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale. Venendo la ritenuta fiscale a incidere sulla determinazione negoziale del valore del rendimento da corrispondere al sottoscrittore, il relativo onere non risulta contrattualmente posto a carico dell'emittente”*.

In ragione di quanto sopra, la domanda relativa ai due buoni appartenenti alla serie Q non può essere accolta, atteso che la leggera discrepanza tra quanto dalla ricorrente reclamato e quanto pagato dall'intermediario deriva dalla mancata applicazione della ritenuta fiscale.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro del titolo della serie Q/P per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali; non accoglie la domanda con riguardo ai titoli della serie Q.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA